

**DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA'
SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE E RACCORDO CON S.D.SS.**

**ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
(mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2022)
Legge n. 448/98, DM 452/2000 e s.m.i.)**

DESCRIZIONE:

L'Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori è un'agevolazione assistenziale **concessa** dall'Amministrazione Comunale di residenza, e successivamente **liquidata** dall'INPS, previa specifica richiesta da parte del/della richiedente e verifica dei requisiti ai fini di riconoscimento del beneficio.

REQUISITI NECESSARI per richiedere l'Assegno:

- essere residenti nel Comune di Siena al momento della presentazione della domanda ;
- presenza nel nucleo familiare di almeno tre figli minori (età inferiore a 18 anni) residenti ed effettivamente conviventi con il/la richiedente; per figli si intendono quelli naturali, adottivi o in affido preadottivo;
- avere un valore ISEE per l'anno 2022 **non superiore ad € 8.955,98=** calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.;
- cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- cittadinanza non comunitaria in possesso di **Permesso di Soggiorno di lungo periodo-CE** ovvero coniugati con cittadini italiani o cittadini di uno Stato dell'Unione Europea (D. Lgs. 286/98); i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dovranno essere titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente (L. 6 agosto 2013 n. 97);
- essere in possesso dello status di rifugiato/asilo politico, i suoi familiari e superstiti;
- essere titolare della protezione sussidiaria
- essere apolide, i suoi familiari e superstiti;
- essere cittadino/a che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri dell' U.E., i suoi familiari e superstiti;
- essere cittadino/a lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia, e i suoi familiari;
- essere titolare del Permesso Unico per Lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;

CHI NON PUO' RICHIEDERLO:

Non possono richiedere l'Assegno al n.f. con tre figli minori:

- il genitore che non ha la residenza nel Comune di Siena;
- il genitore dichiarato dalla Magistratura sospeso o decaduto dalla responsabilità genitoriale;
- il genitore minorenne (possono presentare la domanda i suoi tutori o i suoi genitori)
- i tutori dei minori. Possono infatti, presentare la domanda esclusivamente i tutori del genitore richiedente se quest'ultimo è interdetto;
- il genitore che non ha nel proprio Stato di famiglia tre minori;
- il genitore che, pur avendo tre minori nel proprio Stato di famiglia, non conviva effettivamente con essi, perchè ad esempio affidati ad una Comunità per minori o a terzi;
- il genitore che pur avendo tre minori a carico IRPEF, non li abbia nel proprio Stato di famiglia, in quanto

conviventi con l'altro genitore o con terzi;

ISEE:

Per l'anno in corso le domande devono essere presentate con attestazione ISEE valida nell'anno 2022

A seguito della riforma dell'ISEE (D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i) l'assegno per il Nucleo Familiare con tre figli minori rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto in sede di elaborazione della D.S.U. è **necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.**

Si informa che qualora l'attestazione ISEE presenti omissioni o difformità, rilevate in esito ai controlli automatici dell'Agenzia delle Entrate fra quanto dichiarato nella DSU ISEE e i dati presenti nel sistema informativo di Anagrafe Tributaria, il cittadino richiedente la prestazione può in alternativa:

a) presentare una nuova DSU ISEE con attestazione ISEE priva di omissioni ovvero difformità nel termine per la conclusione del procedimento amministrativo consegnando la documentazione stessa presso gli ufficio della Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità – Ufficio Servizio Sociale, Terzo Settore e Raccodo con S.d.SS. del Comune di Siena – Via Casato di Sotto n. 23 negli orari di apertura al pubblico (lun 10-12, merc. 10-13, mart. e giov. 15-17);

b) richiedere comunque la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. In tal caso, la dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo che il cittadino presenti nei termini di 10 giorni dalla richiesta del Comune idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU ISEE nel caso questa ulteriore documentazione non sia ritenuta sufficientemente esaustiva, per accedere al beneficio sarà necessario presentare comunque nuova attestazione ISEE (senza omissioni ovvero difformità) nel termine per la conclusione del procedimento.

Solo in caso di imminente scadenza della domanda è possibile allegare “la ricevuta” di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- copia di un valido Documento di Identità del/della richiedente (es. Carta di Identità o altro documento equipollente) e del Codice Fiscale;
- attestazione ISEE valida nell'anno 2022
- attestazione ISEE valida nell'anno 2022 con omissioni e difformità
- copia del CODICE IBAN bancario o postale dattiloscritto intestato/cointestato al/alla richiedente;
- in caso di separazione legale, copia del Provvedimento di separazione;
- copia del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se cittadino/a extracomunitario o copia della ricevuta di avvenuta richiesta del Permesso;
- copia dello Status di rifugiato/asilo politico
- copia dello Status di protezione sussidiaria;
- copia dello Status di apolide
- copia del soggiorno legale in almeno due Stati membri dell' U.E
- copia dello status di cittadino/a lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia
- copia del Permesso Unico per Lavoro o con autorizzazione al lavoro

CONCESSIONE ED IMPORTO DELL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI:

Il diritto all'Assegno comunale, decorre dal 1° giorno del mese in cui si è verificato il requisito della presenza di tre minorenni nello Stato di famiglia del/della richiedente, e cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare.

Il diritto all'assegno termina la sua efficacia quando almeno uno dei tre minori non è più presente nello Stato di famiglia del richiedente, per esempio se è diventato maggiorenne, se è stato affidato a terzi.

I richiedenti che presentano la domanda nel mese di gennaio del successivo anno a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

In virtù dell'entrata in vigore (dal 1 marzo 2022) del D. Lgs n. 230 del 21/12/2021 *Istituzione dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico.....*, **L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI VIENE CONCESSO PER I SOLI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022.**

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato sino ad un importo massimo di **€ 147,90= mensili.**

PAGAMENTO:

Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento e infine lo comunica a chi ha presentato la richiesta.

Il pagamento del contributo è **erogato SOLO SU C/C BANCARIO O POSTALE CON IBAN associato.**

E' quindi **OBBLIGATORIO indicare sulla domanda le coordinate bancarie (IBAN).**

L'IBAN DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE intestato o cointestato al/alla richiedente del beneficio.

La dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente all'ufficio del Comune di Siena – Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità – Ufficio Servizio Sociale, Terzo Settore e Raccordo con S.d.S. Via Casato di Sotto n. 23 , ogni variazione del proprio indirizzo.

Il Comune di Siena si ritiene esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda per l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori deve essere **presentata entro il termine perentorio del 31 Gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno:**

- all'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE c/o Palazzo Pubblico Comune di Siena – Piazza

Il Campo n. 1

- a mezzo PEC all'indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it .

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA L'ESCLUSIONE DALLO STESSO.

Si precisa che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune di Siena è tenuto a fornire informazioni sull'iter della pratica esclusivamente al/alla richiedente o a persona da lei/lui espressamente delegata.

Per informazioni e/o chiarimenti Uffici di riferimento:

- Comune di Siena – Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità
Ufficio Servizio Sociale, Terzo Settore e Raccordo con S.d.S.
Referenti Responsabili: Sig.ra Sara Bendinelli e Sig.ra Cinzia Rinaldi
Via Casato di Sotto n. 23
Telefono 0577/292496 - 292245